

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Enterococchi intestinali	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»

Parte B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	10	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
Bisfenolo A	2,5	µg/l	
Boro	1,5	mg/l	Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l'acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee.
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Clorite	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorite, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Cromo	25	µg/l	Il valore di parametro di 25 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2-dicloroetano	3,0	µg/l	
Epichelidrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Acidi aloacetici (HAAs)	60	µg/l	Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.
Piombo	5,0	µg/l	Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.
			Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di erogazione dei sistemi di distribuzione domestici. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), si applica il valore di parametro di 5,0 µg/l per l'acqua di rubinetto.
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell'acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze).
Nichel	20	µg/l	

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Nitrati	50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nitriti	0,50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Antiparassitari	0,10	µg/l	Per «antiparassitari» s'intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — algicidi organici — rodenticidi organici — slimicidi organici — prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e relativi metaboliti ai sensi dell'articolo 3, punto 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano. Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori.
			Il valore di ad ogni singolo parametro di 0,10 µg/l si applica antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l.

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
			<p>Gli Stati membri definiscono un valore indicativo per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti di pesticidi nell'acqua destinata al consumo umano.</p> <p>Il monitoraggio è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura.</p> <p>Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.</p>
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
PFAS Totale	0,50	µg/l	Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7. Gli Stati membri possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS».
Somma di PFAS	0,10	µg/l	Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n-}$, $n \geq 3$) o un gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m-}$, n e $m \geq 1$).
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
Selenio	20	µg/l	Il valore di parametro di 30 µg/l si applica per le regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero comportare livelli elevati di selenio nelle acque sotterranee.

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di tali due parametri.
Triometani — Totale	100	µg/l	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione. Essa è la somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodiclorometano.
Uranio	30	µg/l	
Vinilcloruro	0,50	µg/l	Il valore di parametro di 0,50 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

(¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell'24.11.2009, pag. 1).

Parte C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Clostridium perfringens spore comprese	0	Numero/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio.
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2 500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	L'acqua non deve essere aggressiva.
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	L'acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Solfato	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml».
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Non è necessario misurare questo parametro per forniture d'acqua inferiori a 10 000 m ³ al giorno.

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		

L'acqua non deve essere aggressiva o corrosiva. Ciò si applica in particolare all'acqua sottoposta a trattamento (demineralizzazione, addolcimento, trattamento con membrane, osmosi inversa ecc.).

Se le acque destinate al consumo umano sono ricavate da un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è possibile aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggere la durezza dell'acqua al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sulla salute, nonché al fine di ridurre la corrosività e l'aggressività dell'acqua, e di migliorarne il sapore. Si potrebbero definire concentrazioni minime di calcio e magnesio o del totale di solidi disciolti nell'acqua addolcita o demineralizzata tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua sottoposta a tali processi.

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
<i>Legionella</i>	< 1 000	CFU/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Le azioni previste a tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di <i>Legionella</i> .
Piombo	10	µg/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore più basso, ossia 5,0 µg/l, al più tardi quindici anni dopo il 12 gennaio 2036.

ALLEGATO II

MONITORAGGIO

Parte A

Obiettivi generali e programmi di monitoraggio per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano:
 - a) verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
 - b) mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati;
 - c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2. I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, includono una delle due seguenti misure o una loro combinazione:
 - a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
 - b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

 - a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
 - b) ispezioni dell'area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

3. I programmi di monitoraggio comprendono anche un programma di monitoraggio operativo, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della «torbidità presso l'impianto di fornitura dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro operativo	Valore di riferimento
Torbidità presso l'impianto di fornitura dell'acqua	0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU
Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento	Frequenza minima di campionamento e analisi
≤ 1 000	Settimanale
> 1 000 fino a ≤ 10 000	Una volta al giorno
> 10 000	Continuo

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura	Note
Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	unità formanti placca (PFU)/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 PFU/100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di monitoraggio siano riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni.

Parte B

Parametri e frequenze di campionamento

1. Elenco dei parametri

Gruppo A

Occorre monitorare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:

- a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività;
- b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di monitoraggio, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio del sistema di fornitura a norma dell'articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
- b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere oggetto di una riduzione dovuta a una valutazione del rischio della fornitura conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre monitorati almeno con la frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

Gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, eccetto i parametri dell'allegato I, parte D, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio della fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

2. Frequenza di campionamento

Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per il monitoraggio di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 e 2) m ³	Parametri — gruppo A numero di campioni all'anno	Parametri — gruppo B numero di campioni all'anno
< 10	> 0 (cfr. nota 4)	> 0 (cfr. nota 4)
≥ 10	2	1 (cfr. nota 5)
> 100	4	1
> 1 000	4 per i primi 1 000 m ³ /d + 3 per ogni 1 000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)	1 per i primi 1 000 m ³ /d + 1 per ogni 4 500 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 10 000		3 per i primi 10 000 m ³ /d + 1 per ogni 10 000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 100 000		12 per i primi 100 000 m ³ /d + 1 per ogni 25 000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)

-
- Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e dentro la quale la qualità dell'acqua può essere considerata sostanzialmente uniforme.
- Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).
- Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4\ 300\ \text{m}^3/\text{d} = 16$ campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi $1\ 000\ \text{m}^3/\text{d} + 12$ per gli ulteriori $3\ 300\ \text{m}^3/\text{d}$).
- Nota 4: per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un'esenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri fissano la frequenza minima di campionamento per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all'anno.
- Nota 5: gli Stati membri possono ridurre la frequenza di campionamento, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all'articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei anni come pure siano monitorati nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d'acqua o siano realizzate modifiche a tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell'acqua.
-

Parte C

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 9, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
 - b) è necessario procedere a ulteriori monitoraggi ai fini dell'articolo 13, paragrafo 5;
 - c) è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;
 - d) è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettera a).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, possono essere ridotti l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;
 - b) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
 - c) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
 - d) per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
 - e) per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 2), lettera b) a 2), lettera e), che siano già disponibili entro il 12 gennaio 2021, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.

Qualora siano già stati attuati adeguamenti del controllo a seguito della valutazione del rischio della fornitura conformemente, tra l'altro, alla parte C dell'allegato II della direttiva 98/83/CE, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di confermare la loro validità senza richiedere il controllo a norma dei punti 2), lettera b) e 2), lettera c), per un altro periodo di almeno tre anni da punti rappresentativi dell'intera zona di fornitura.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
 2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
 - a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
 - b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
 3. I campioni per il controllo della Legionella nei sistemi di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione della Legionella, nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica alla Legionella, o entrambi. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella.
 4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).
-

*ALLEGATO III***SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI**

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l'eccezione della torbidità, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l'equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:

- a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);
- b) Enterococchi intestinali (EN ISO 7899-2);
- c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222);
- d) Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189);
- e) Legionella (EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell'allegato I, parte D);

per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non basati sulla coltura, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR;

- f) colifagi somatici;

per il monitoraggio operativo, è possibile utilizzare l'allegato II, parte A, norme EN ISO 10705-2 e EN ISO 10705-3.

Parte B

Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. Parametri chimici e indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/90/CE della Commissione ⁽¹⁾ del 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1 del presente allegato. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell'allegato I della presente direttiva.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I.

Tabella 1 Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
Bisfenolo A	50	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Clorato	40	
Clorite	40	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	0,2	cfr. nota 4

⁽¹⁾ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)	Note
Ferro	30	
Piombo	30	
Manganese	30	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
Ossidabilità	50	cfr. nota 5
Antiparassitari	30	cfr. nota 6
PFAS	50	
Idrocarburi policiclici aromatici	40	cfr. nota 7
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	40	cfr. nota 8
Tricloroetene	40	cfr. nota 8
Triometano totale	40	cfr. nota 7
Carbonio organico totale (TOC)	30	cfr. nota 9
Torbidità	30	cfr. nota 10
Uranio	30	
Vinilcloruro	50	

2. Note alla tabella 1

- Nota 1: L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore di parametro indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
- Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).
- Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
- Nota 4: Il valore dell'incertezza di misura è espresso in unità pH.
- Nota 5: Metodo di riferimento: EN ISO 8467.
- Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.
- Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.

- Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.
- Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.
- Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.

3. Somma di PFAS

Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all'articolo 13, paragrafo 7:

- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluorooctanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluorooctansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico
- acido perfluorododecansolfonico
- acido perfluorotridecansolfonico

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione effettuata in conformità dell'articolo 8 conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Le informazioni ai punti seguenti sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.

- 1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati; gli Stati membri possono derogare a tale requisito in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE;
 - 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dalla presente direttiva non permetta altrimenti;
 - 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, parte C e relativi valori:
 - a) durezza;
 - b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
 - calcio Ca;
 - magnesio Mg;
 - potassio K;
 - 4) in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità o da altri organi competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
 - 5) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura;
 - 6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
 - 7) per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone, informazioni annuali su:
 - a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma;
 - b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del fornitore di acqua;
 - c) nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell'articolo 16, nei casi in cui tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;
 - d) se disponibili, una sintesi e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai fornitori di acqua su materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
 - 8) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.
-

ALLEGATO V

PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Gruppi di materiali

1. Materiali organici

I materiali organici sono composti esclusivamente di:

- a) sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo europeo delle sostanze di partenza che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b); e
- b) sostanze riguardo alle quali non è possibile che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso.

I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

2. Materiali metallici

Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell'elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Sono rispettati i limiti previsti nell'elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all'utilizzo di detti prodotti.

I materiali metallici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti.

3. Materiali cementizi

I materiali cementizi sono composti esclusivamente da uno o più degli elementi seguenti:

- a) componenti organici figuranti nell'elenco positivo europeo dei componenti che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
- b) componenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano; o
- c) componenti inorganici.

I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

4. Smalti e materiali ceramici

Gli smalti e i materiali ceramici sono composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti negli elenchi positivi europei delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dopo aver proceduto ad una valutazione degli elementi utilizzati nella composizione di tali materiali.

Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

5. Deroghe alla valutazione dei materiali utilizzati in componenti minori e assemblati

Per i prodotti assemblati: componenti, parti e materiali minori sono descritti in dettaglio e la prova è di conseguenza ridotta. A tale scopo «minori» fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano tale da non rendere necessaria una prova completa.

Tabella 1 Prove legate ai tipi di materiali

Criteria	Organico (cfr. nota 1)	Metallico (cfr. nota 2)	Cementizio	Smalti e materiali ceramici
Elenchi positivi europei				
Elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per materiali organici	X	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo europeo delle composizioni metalliche accettate	N.N.	X	N.N.	N.N.
Elenco positivo europeo dei componenti per materiali cementizi	N.N.	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo europeo delle composizioni per smalti e materiali ceramici	N.N.	N.N.	N.N.	X
Prove organolettiche				
Odore e sapore	X	N.N.	X	N.N.
Colore e torbidità	X	N.N.	X	N.N.
Valutazioni generali d'igiene				
Lisciviazione del carbonio organico totale	X	N.N.	X	N.N.
Residui di superficie (metalli)	N.N.	X	N.N.	N.N.
Prove di migrazione				
Parametri pertinenti della presente direttiva	X	X	X	X
concentrazione massima tollerata (MTC) tap delle sostanze figuranti nell'elenco positivo	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.
Sostanze non attese (GCMS)	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.
Conformità all'elenco delle composizioni	N.N.	X	N.N.	X
Aumento della crescita microbica	X	N.N.	X (cfr. nota 3)	N.N.

N.N.:	non necessario
MTCtap:	concentrazione massima tollerata (MTC) al rubinetto (sulla base sia del parere dell'ECHA ai fini dell'inclusione della sostanza nell'elenco positivo europeo, sia di un limite di migrazione specifica stabilito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽¹⁾ e tenendo conto di un fattore di attribuzione del 10 % e di un consumo di due litri di acqua al giorno).
GCMS:	gascromatografia — spettrometria di massa (metodo di screening)
Nota 1:	Deroghe specifiche da determinare in linea con il punto 5 del presente allegato.
Nota 2:	I metalli non sono sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i valori di parametro stabiliti nell'allegato I è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica.
Nota 3:	In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

ALLEGATO VI

Parte A

**Direttiva abrogata e successivi atti di modifica
(di cui all'articolo 26)**

Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).	Solo allegato II, punto 29
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).	Solo punto 2.2 dell'allegato
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno**(di cui all'articolo 26)**

Direttiva	Termine di recepimento
98/83/CE	25 dicembre 2000
(UE) 2015/1787	27 ottobre 2017

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, punto 1)	Articolo 2, punto 1)
Articolo 2, punto 2)	Articolo 2, punto 2)
—	Articolo 2, punti da 3) a 11)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
—	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
—	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafi 1 e 2
—	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2, parte introduttiva
—	Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	—
Articolo 7, paragrafi 5 e 6	Articolo 13, paragrafi 4 e 5
—	Articolo 13, paragrafi da 6 a 8
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma
—	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3, primo comma
—	Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 5	—
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 14, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 7	Articolo 14, paragrafo 4, parte introduttiva, lettera a)

Direttiva 98/83/CE	La presente direttiva
—	Articolo 14, paragrafo 4, lettere b) e c)
Articolo 9, paragrafo 1, prima frase	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva
—	Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c)
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, terza frase	Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafi da 3 a 6	Articolo 15, paragrafi da 2 a 5
Articolo 9, paragrafo 7	Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 15, paragrafo 6
—	Articolo 16
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 20
Articolo 12	Articolo 22
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
—	Articolo 17, paragrafi 2 e 3
Articolo 13, paragrafi da 2 a 6	—
—	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d)
—	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma
—	Articolo 18, paragrafi da 2 a 5
—	Articolo 19
—	Articolo 21
—	Articolo 23
—	Articolo 25
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16	Articolo 26
Articolo 17	Articolo 24
Articolo 18	Articolo 27
Articolo 19	Articolo 28
Allegato I, parte A	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	Allegato I, parte C
—	Allegato I, parte D
Allegato II, parte A, punti 1) e 2)	Allegato II, parte A, punti 1) e 2)
Allegato II, parte A, punto 3)	—
—	Allegato II, parte A, punto 3)

Direttiva 98/83/CE	La presente direttiva
Allegato II, parte A, punto 4)	Allegato II, parte A, punto 4)
Allegato II, parte B, punto 1)	—
Allegato II, parte B, punto 2)	Allegato II, parte B, punto 1)
Allegato II, parte B, punto 3)	Allegato II, parte B, punto 2)
Allegato II, parte C	Allegato II, parte C
Allegato II, parte D, punti 1) e 2)	Allegato II, parte D, punti 1) e 2)
—	Allegato II, parte D, punto 3)
Allegato II, parte D, punto 3)	Allegato II, parte D, punto 4)
Allegato III, primo comma	Allegato III, primo comma
—	Allegato III, secondo comma
Allegato III, secondo comma	Allegato III, terzo comma
Allegato III, parte A, primo e secondo comma	—
Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)	Allegato III, parte A
Allegato III, parte B, punto 1), primo comma	Allegato III, parte B, punto 1), primo comma
Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma	—
Allegato III, parte B, punto 1), terzo comma e Tabella 1	Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma e Tabella 1
Allegato III, parte B, punto 1), Tabella 2	—
Allegato III, parte B, punto 2)	Allegato III, parte B, punto 2)
—	Allegato III, parte B, punto 3)
Allegato IV	—
Allegato V	Allegato VII
—	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI